

## ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il sottoscritto concessionario \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

con la sottoscrizione della presente **dichiara di accettare tutte le condizioni**

**e le clausole di risoluzione** riportate nell'atto concessorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
di seguito riportate.

La concessione è accordata a condizione che il beneficiario:

1. corrisponda il canone mensile pari ad € \_\_\_\_\_ comprensivo di IVA così come determinato con delibera consiliare n° 19 del 15.7.2011 da versare in tre rate quadrimestrali, con scadenza 20 gennaio, 20 maggio, 20 settembre di ogni anno, sul c/c postale n. 21128806 intestato a "Tesoreria Comune di Napoli - Mercato Caramanico". Qualora effettuasse il versamento del canone entro il 3<sup>a</sup> giorno dalla data di scadenza è tenuto a versare una maggiorazione del 5% mentre per ritardi superiori ai tre giorni la maggiorazione sarà dovuta nella misura del 10%;
2. si accoli l'onere delle spese relative ad interventi di piccola manutenzione previo preavviso al Comune di Napoli
3. non modifichi lo stato attuale dei luoghi, senza la preventiva autorizzazione del Comune
4. non rechi pregiudizio ai diritti dei terzi;
5. tenga libero lo spazio antistante il posteggio da qualunque occupazione che possa ostacolare il transito dei pedoni e delle persone con handicap motorio
6. rispetti la normativa igienico- sanitaria;
7. mantenga in condizioni di pulizia e di ordine il posteggio e l'area circostante facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
8. si conformi ad ulteriori ed eventuali prescrizioni che il Comune ritenga necessario dettare a seguito di verifiche sul luogo da parte degli organi di controllo;
9. si attenga a quanto stabilito dall'O.S. n.108 del 31.01.2005.

L'amministrazione comunale si riserva il potere di rideterminazione il canone innanzi quantificato sulla scorta delle indicazioni che saranno date del Servizio Patrimonio e delle disposizioni adottate dal consiglio comunale in materia.

Il concessionario è informato che:

- A) Nel caso ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'uso del posteggio dato in concessione, il canone già versato non viene restituito
- B) Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento concessorio senza essere tenuto a corrispondere nè indennizzo, né rimborso.

C) Nessun rimborso, abbuono o indennizzo è dovuto al concessionario se la continuazione dell'uso del posteggio è resa impossibile da causa di forza maggiore, perché di tanto si è tenuto conto nella determinazione del canone.

La concessione si risolve di diritto:

- 1) qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con il presente atto o non osserva le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali;
- 2) per mancato pagamento di un canone quadrimestrale;
- 3) in caso di sub-concessione del posteggio salvo i casi di cui all'art.16 del regolamento Cosap;
- 4) per uso diverso del posteggio rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- 5) per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali;
- 6) in caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 29 di cui al d.l.gs 114/98;
- 7) nell'ipotesi di risoluzione non è comunque dovuto, nessun rimborso , abbuono o indennizzo al concessionario.

Il Concessionario